

CIRCOLARE INFORMATIVA

Oggetto: I Volontari Sportivi

1. INTRODUZIONE

L'obiettivo della presente circolare è quello di informare le affiliate sul corretto inquadramento giuridico dei Volontari nell'ambito sportivo a seguito dell'introduzione dell'art. 29 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, evidenziare la differenza con i Lavoratori sportivi ed il trattamento degli eventuali rimborsi di trasferta documentati o rimborsi forfettari.

L'art. 29 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha introdotto la figura del "**Volontario**" stabilendo che: *"Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti"*.

====

2. I VOLONTARI - DEFINIZIONE

Preliminarmente è opportuno, sinteticamente, evidenziare la differenza tra un Volontario e un Lavoratore.

LAVORATORE: è una persona che, sulla base di accordi o contratti, svolge un'attività manuale o intellettuale in un contesto di produzione di beni o erogazione di servizi, svolgendo la sua attività lavorativa a titolo oneroso. Il Lavoratore può operare in un contesto di "lavoro autonomo" o di "lavoro dipendente", in entrambi i casi è, comunque, un Lavoratore. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra.

VOLONTARIO: è chi, **gratuitamente**, assume un impegno o si presta a operare, a collaborare, a fare qualcosa di propria volontà, indipendentemente da obblighi e da costrizioni esterne. Si tratta di accordi in cui manca la corrispettività in quanto l'attività viene svolta a titolo gratuito, salvo, in alcuni casi, il rimborso di determinate spese da parte del soggetto che riceve la prestazione del Volontario.

Spesso nel mondo dello sport dilettantistico nazionale il termine "Volontario" viene utilizzato in modo improprio, stabilendo che tale inquadramento possa essere adottato anche in presenza di compensi o indennità di esiguo valore. L'Unione Europea ha più volte precisato che, chiunque percepisce un compenso per effettuare una prestazione, a prescindere dall'entità, è un Lavoratore, come sopra precisato, senza distinzioni tra tipologie di lavoro (autonomo o dipendente). Detto principio è stato già ben recepito nella riforma del "Terzo Settore" come delineato dal decreto legislativo 117/2017.

È evidente che il Volontario, rispetto ad un soggetto che percepisce delle somme in cambio della propria prestazione, **non** deve essere contrattualizzato, ma lo stesso deve esprimere la sua volontà all'ente sportivo di voler collaborare per lo svolgimento dell'attività sportiva, della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, **a titolo gratuito**, mentre l'ente sportivo deve limitarsi ad accettare o meno la prestazione del Volontario.

Il Volontario può essere **un tesserato, un non tesserato, un residente in Italia e un non residente in Italia.**

=====

Scelta tra Lavoratore sportivo e Volontario

Si ritiene fondamentale distinguere le due tipologie di rapporto, tenuto conto che nel decreto legislativo 36/2021 le stesse sono ben definite ed individuate. L'ente sportivo deve preventivamente comprendere se vuole instaurare un rapporto di collaborazione vincolante, con il pagamento di un corrispettivo, oppure avvalersi di soggetti che **gratuitamente**, vogliono supportare le attività sportive svolte, senza costrizioni di nessun genere, salvo il rispetto di regolamenti sportivi connessi al tipo di attività che il Volontario intende svolgere. In questo caso l'ente sportivo non può in alcun modo obbligare il "Volontario" a svolgere l'attività allo stesso assegnata.

Nel caso in cui l'ente sportivo abbia la necessità di un supporto strutturato, con obblighi di fare, con la corresponsione di somme di denaro, il decreto legislativo 36/2021 prevede due forme di contrattualizzazione, quella del "lavoro sportivo" di cui all'art. 25 e quello della collaborazione amministrativa gestionale di cui all'art. 37, sempre dello stesso decreto. Entrambe le tipologie di contratti hanno la possibilità di usufruire di importanti agevolazioni **sogettive** sia in termini previdenziali (franchigia fino a 5.000 euro) e sia fiscali (franchigia fino a 15.000 euro); il lavoro sportivo prevede inoltre una serie di importanti semplificazioni utilizzabili nel RASD (comunicazioni al centro dell'impiego, predisposizione F24 e Uniemens).

Altra importante "protezione" per l'ente committente, relativa al lavoro sportivo, è quella prevista nel secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 36/2021

*"Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo **si presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:*

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici."*

La presunzione di lavoro autonomo, come sopra definita, concede all'ente committente una maggiore tutela in caso di verifiche da parte di enti previdenziali, che in passato tendevano al disconoscimento dei rapporti di lavoro autonomo nell'ambito sportivo dilettantistico.

Una ulteriore esclusione che riguarda i "Volontari" è stabilita dal comma 3 dell'art.29 del decreto legislativo 36/2021, che stabilisce che; *"le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito **con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva**".* Pertanto, con il medesimo ente (ASD, SSD, Federazione, EPS ecc.), un soggetto non può, ad esempio, essere lavoratore sportivo e volontario ecc..

=====

Rimborsi spese ai Volontari

Ai Volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Con il decreto-legge 31 maggio 2024 n.71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177), è stato modificato il comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021, stabilendo che: *"in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla*

società Sport e salute S.p.a. purché **questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso**”.

Si pone l'attenzione su tre punti del provvedimento, ossia:

- a) Il rimborso forfettario si deve riferire esclusivamente ad attività svolte in occasione **di manifestazioni ed eventi sportivi** riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.;
- b) Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- c) l'applicazione della richiamata disciplina per i “Volontari sportivi” è condizionata ai requisiti soggettivi dell'erogante, ovvero alla sua iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 39/2021 e s.m.i., iscrizione non richiesta per gli Enti sopra richiamati che determinano le tipologie di spesa e di attività, tra cui questa Federazione.

In pratica, il rimborso forfettario è strettamente limitato all'organizzazione, partecipazione e svolgimento di eventi sportivi riconosciuti dagli enti affilianti e per le tipologie di spese dagli stessi individuati. Ad esempio, non sono previsti rimborsi forfettari per gli allenamenti settimanali ed altre tipologie di attività diverse dalla manifestazione/evento sportivo, didattico o formativo.

=====

Delibera della Federazione relativa ai Rimborsi forfettari

La Federazione con deliberazione n. 229 del 13 dicembre 2024, ha identificato le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario di cui al secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i., nei termini di seguito esposti.

A. MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI

La Federazione Italiana Tennistavolo, comprese le articolazioni territoriali esistenti e le società affiliate, potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi sportivi:

1. gare valide per le competizioni provinciali, regionali e nazionali inserite nel calendario federale e attività di preparazione, presso la sede dell'evento/gara, collegate allo svolgimento delle medesime gare/eventi;
2. gare, tornei e altre manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Tennistavolo, comprese le articolazioni territoriali esistenti, e dalle singole affiliate purché munite di nullaosta federale, e attività di preparazione, presso la sede dell'evento/gara, collegate allo svolgimento delle medesime gare/eventi;
3. eventi di formazione e didattica organizzati dalla Federazione Italiana Tennistavolo, comprese le articolazioni territoriali esistenti;
4. eventi di formazione e didattica delle società, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest'ultima;
5. manifestazioni internazionali inserite nel calendario e riconosciute dalla Federazione Italiana Tennistavolo.

B. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Possono essere volontari:

- tutti i soggetti tesserati di cui all'art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e al DPCM 22 gennaio 2024 e ss.mm ("elenco mansioni"), ivi richiamato, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della Federazione Italiana Tennistavolo, comprese le articolazioni territoriali esistenti, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- gli ulteriori soggetti, non tesserati, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della Federazione Italiana Tennistavolo, comprese le articolazioni territoriali esistenti, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, svolgendo le seguenti attività:
 1. attività di formazione (docenze);
 2. attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;
 3. attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
 4. attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
 5. accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili.

In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 36/21 ai volontari che forniscono prestazioni **nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.**

C. TIPOLOGIE DI SPESA

Ai volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione delle manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla Federazione Italiana Tennistavolo, di cui alla lettera A che precede, per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla lettera B che precede, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, per spese sostenute anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400 mensili (limite soggettivo riferito al singolo "volontario sportivo" e non all'ente erogante, per cui sarà cura di

quest'ultimo, prima di erogare il rimborso forfettario e al fine di evitare un inconsapevole superamento del limite mensile, acquisire dal volontario un'apposita autocertificazione attestante l'eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l'attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi).

Il rimborso forfettario è ammesso:

- per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo;
- per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e non cumulabile, quindi alternativo, con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.

D. ENTITÀ DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Fermi restando i limiti di legge, l'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione.

E. COMUNICAZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I soggetti eroganti i rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

=====

La delibera della Federazione, come richiesto dalla normativa, stabilisce tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario. Lascia alle proprie affiliate la possibilità di stabilire l'entità, ovviamente tenendo conto delle normali variabili legate prevalentemente alle distanze nonché alla durata che, di fatto, comportano a carico del Volontario anche spese di vitto e, in alcuni casi, di alloggio. **Si ribadisce che il rimborso forfettario non è cumulabile con il rimborso a piè di lista per le trasferte fuori il comune di residenza.** Laddove la ASD o SSD sia affiliata ai più Federazioni o EPS, nella propria delibera dovrà far riferimento, per le varie attività, alle delibere di ciascun Ente.

I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente. Però, detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento (plafond euro 5.000), nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 (plafond fiscale 15.000 euro).

In conclusione, di evidenziano i punti su cui le Affiliate devono prestare la massima attenzione nell'applicazione dei cosiddetti "rimborsi forfettari":

a) l'attività del Volontario è incompatibile, rispetto allo stesso soggetto (ASD, SSD ecc..) con eventuali altri contratti di collaborazione o lavoro dipendente, compreso quello del lavoro sportivo e di amministrativo gestione; esempio, il sig. Rossi che ha un contratto di lavoro sportivo con la SSD Gamma, per la stessa SSD non può essere Volontario;

b) nel caso in cui al Volontario, per la medesima manifestazione/evento, eroga il rimborso a piè di lista non posso erogare anche il rimborso forfettario;

c) Il rimborso forfettario, **non può essere mai un compenso**, evitare pertanto, qualsiasi comportamento elusivo che, in caso di verifica, oltre a comportare rilevanti sanzioni, potrebbe portare anche al disconoscimento delle agevolazioni previdenziali e fiscali previste dall'art. 25, 28 e 37 del decreto legislativo 36/2021;

e) non è possibile erogare **rimborsi forfettari** a volontari che forniscono prestazioni **nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali**:

f) l'evento/manifestazione per il quale si eroga il rimborso forfettario deve essere stato comunicato dall'ente affiliante all'interno del RADS, la ASD SSD deve inserire all'interno del RADS, in apposita area dedicata, i dati del Volontario, l'evento/manifestazione e l'importo del rimborso forfettario che s'intende riconoscere.

Allegati:

- 1) bozza delibera della SSD o ASD che stabilisce l'entità e i soggetti a cui erogherà i rimborsi forfettari;
- 2) bozza lettera di conferma che il Volontario presta l'attività a titolo gratuito;
- 3) bozza autocertificazione mancato superamento dei limiti di euro 5.000 (previdenziale) e euro 15.000 (fiscale);
- 4) manuale Gestione volontari sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche